



# COMUNE DI QUADRI

## ( Provincia di Chieti )

Piazza del Popolo, 3 – 66040 – QUADRI (CH) – Tel. Centralino: 0872 945112  
Fax 0872 945170 e-mail [comune.quadri@libero.it](mailto:comune.quadri@libero.it)  
C.F. 81002560696 – P.I. 01270140690

**ORDINANZA N.6**

**PROT.1838/II.1**

**Oggetto: Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori provvedimenti.**

### IL SINDACO

#### CONSIDERATO:

**Che** il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Che** alla luce dello scenario internazionale e dei contagi avvenuti in Italia, il Consiglio dei Ministri, con la Delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Che** il particolare carattere diffusivo dell'epidemia ha reso necessario l'immediata attuazione di azioni di prevenzione e precauzionali a livello governativo, regionale e comunale per fronteggiare adeguatamente le situazioni di pregiudizio per la collettività;

Considerato che, nonostante ciò, nel Paese ed anche nella Regione Abruzzo l'epidemia ancora persiste con l'evoluzione di casi di contagio e di decessi;

**Considerata** l'imminenza della c.d. "Fase 2" disciplinata dal DPCM del 26 aprile 2020 le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020, e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;

**Ritenuto**, pertanto, necessario dover individuare idonee misure precauzionali per gestire tale Fase volte comunque a fronteggiare adeguatamente le situazioni di pregiudizio per la collettività;

#### Visti:

- il D.L. 23.02.2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM del 23.02.2020, recante "Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6";
- il DPCM del 25.02.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6";
- il DPCM del 01.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6";
- il DPCM del 04.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6";
- il DPCM del 08.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6" applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il DPCM del 09.03.2020 che ha esteso le prescrizioni di cui all'art.1 del DPCM 08.03.2020 su tutto il territorio nazionale;
- il DPCM del 11.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6";

**Vista** l'ordinanza del 12.03.2020 del Ministro della Salute recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";

#### Visti:

- il DPCM del 22.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6";

- il D.L.25.03.2020 n.19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19";
  - il DPCM del 01.04.2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19...";
  - il DPCM del 26.04.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6...";
- Viste** le ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo e, in particolare, le nn.1, 26, 29, 36, 37, 46, 50 e 52, tutte del 2020;

**Vista** la propria ordinanza n.3 dell' 11 marzo 2020 con la quale è stato sospeso fino al 03.04.2020 compreso, il mercato cittadino all'aperto che si tiene ogni sabato sulla Piazza del Popolo e lungo via G. Marconi, nonché consentito agli itineranti di fornire il prodotto ad un cittadino alla volta, garantendo tra gli stessi il rispetto di legge della distanza interpersonale di almeno 1 metro ed ordinato agli esercizi pubblici presenti sul territorio di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di regolare l'ingresso degli utenti senza generare affollamenti all'interno;

**Vista** la propria ordinanza n.4 del 16 marzo 2020 con la quale è stata ordinata la sospensione, fino al 03.04.2020 compreso, della vendita al mercato all'aperto di prodotti di ogni genere derivanti da venditori itineranti;

**Vista** la propria ordinanza n.5 del 3 aprile 2020 con la quale è stata ordinata la sospensione fino al 13.04.2020 compreso, del mercato cittadino all'aperto che si tiene ogni sabato sulla Piazza del Popolo e lungo via G. Marconi, di ogni attività degli itineranti su tutto il territorio comunale, compreso il servizio a domicilio e la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, e le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 32, L. 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

per le motivazioni in narrativa

## **DISPONE**

- che con successiva ordinanza sindacale saranno disciplinate la riapertura del mercato settimanale all'aperto, che si tiene ogni sabato, e la vendita da parte di itineranti su tutto il territorio comunale di prodotti esclusivamente di generi alimentari, appena il comune avrà predisposto tutte le misure di prevenzione igienico- sanitarie e di sicurezza indicati ai punto 4, lettera b), 5 e 6 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 54 del 3 maggio 2020;
- che con successiva ordinanza sindacale saranno disciplinate le procedure che, a partire dalla data 4 maggio 2020, ogni persona proveniente da altre regioni deve seguire quando a qualsiasi titolo raggiunge il territorio abruzzese. A partire da tale data e fino all'emanazione di detta ordinanza valgono le disposizioni contenute ai nn.1 e 2 lett.a) e b) dell'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 54 del 3 maggio 2020;
- che tutte le persone che a qualsiasi titolo sono presenti nel territorio abruzzese (residenti o non) sono tenute, dal 4 maggio 2020 e per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento sindacale, ad indossare la mascherina anche negli spazi aperti laddove non è possibile garantire distanziamento sociale di almeno un metro. (punto 3 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 54 del 3 maggio 2020);
- al fine di evitare gli assembramenti, è consentito l'accesso alle attività commerciali al dettaglio ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione della necessità di recare con se minori, disabili o anziani (punto 4 lett a) dell'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 54 del 3 maggio 2020).
- **l'apertura del cimitero comunale** per le visite ai defunti dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di ogni giorno, con il divieto di ogni forma di assembramento e con il rispetto da parte dei visitatori della

distanza interpersonale di almeno 1 metro e con l'ordine agli stessi di non buttare rifiuti cimiteriali dietro i muri cinta del cimitero ma di servirsi obbligatoriamente dei contenitori comunali situati all'interno e all'esterno del cimitero.

- e l'immediata chiusura del cimitero, nel caso di violazione da parte dei visitatori anche di una sola delle suddette disposizioni;
- **la chiusura totale delle aree attrezzate per il gioco dei bambini;**
- l'accesso del pubblico ai parchi e ai giardini pubblici, a condizione che vengano rispettati il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, salvo l'adozione di provvedimento del sindaco volto a disporre la temporanea chiusura di tali luoghi nel caso in cui le suddette condizioni non possono essere assicurate;
- il divieto di assembramento in luoghi privati, a condizione che vengano rispettati il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, salvo l'adozione di provvedimento del sindaco volto a disporre la temporanea chiusura di tali luoghi nel caso in cui tali condizioni non possono essere assicurate;
- il divieto di ogni attività ludica o ricreativa all'aperto;
- è consentito lo svolgimento di **attività sportiva o motoria** sia individualmente che con un accompagnatore (per i minori e le persone non completamente autosufficienti) purché sia rispettata la distanza interpersonale di almeno **due metri** per l'attività sportiva e di almeno **un metro** per ogni altra attività (DPCM 26 aprile 2020, Art.1, comma 1 lett f). L'attività motoria e quella all'aria aperta, quali corsa e utilizzo della bicicletta, è consentita dalle ore 6,00 alle ore 20,00 esclusivamente nell'ambito del proprio comune di residenza e in modalità individuale (Ordinanza Presidente Regione Abruzzo n. 50/2020, punto 3);
- sono consentiti solo gli spostamenti motivati, con autocertificazioni, per esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare **congiunti** ( i coniugi, i parenti fino al sesto grado -come per esempio i figli dei cugini tra loro-, gli affini fino al quarto grado – come per esempio i cugini del coniuge-, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo- come per esempio i fidanzati-, restano a esclusi gli amici), purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengono utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.(DPCM 26 aprile 2020, Art 1, comma 1 lett a);
- e' consentito lo spostamento all'interno della provincia di residenza per lo svolgimento, in forma amatoriale, dell'attività di **pesca** lungo i corsi d'acqua e i laghi della regione Abruzzo alle persone abilitate alla pesca sportiva e ricreativa e nel rispetto della normativa vigente in merito a tale attività e di quanto previsto dal DPCM 10 aprile 2020 e di tutte le norme di sicurezza relative al contagio da COVID-19 (Ordinanza Presidente Regione Abruzzo n. 50/2020, punto 4);
- è consentito lo spostamento all'interno del comune di residenza o di un comune limitrofo al massimo di due persone appartenenti allo stesso nucleo familiare per l'intervento in forma amatoriale del **taglio del bosco** per ricavare legna da ardere per il proprio nucleo, sempreché siano rispettate le misure di comportamento finalizzate al contenimento del contagio, garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro in tutte le fasi dell'attività e l'utilizzo di mascherine, evitando l'uso promiscuo delle attrezzature e avendo a disposizione soluzioni per il lavaggio delle mani proteggendole con appositi DPI. L'intervento del taglio del bosco può essere svolto dalle ore 6.00 alle ore 20,00 e lo spostamento è consentito limitatamente a una volta al giorno con

rientro nella medesima giornata nel posto da cui si è partiti. (Ordinanza Presidente Regione Abruzzo n. 50/2020, punti 5 e 8);

- è consentito lo svolgimento delle **cerimonie funebri** con l'esclusiva partecipazione dei congiunti, e comunque fino a un massimo di quindici persone. La funzione può svolgersi sia all'aperto che all'interno della chiesa purché, in entrambi i casi, sia assicurato il divieto di ogni forma di assembramento e rispettato la distanza interpersonale di almeno un metro. Nel caso in cui la funzione venga effettuata all'interno della chiesa, le porte devono essere chiuse e al suo interno possono partecipare solo le quindici persone sopra indicate munite ognuna di protezione delle vie respiratorie con mascherina nonché, il parroco, un diacono, un lettore, un cantore e un organista. Finita la funzione, sia se svolta all'esterno che dentro la chiesa, possono accompagnare il defunto al cimitero ed assistere fino alla sua tumulazione, solo le suddette quindici persone. Mentre, se la funzione non si tiene ma si procede solo alla benedizione del defunto presso la camera mortuaria del cimitero, a questa possono partecipare sempre e solo le stesse quindici persone, che possono assistere fino alla tumulazione del defunto;
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, escluso quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità e quelle di vendita di fiori, piante, semi e fertilizzanti, indicate nell'all.1 del DPCM del 26 aprile 2020 e restano aperte le edicole, i tabaccai e le farmacie a condizione che, per tali attività aperte, siano garantite, in ogni caso, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e vengono utilizzate protezioni delle vie respiratorie da parte del titolare dell'attività e dei clienti, salvo le sanzioni di legge applicabili e l'emanazione di provvedimenti sindacali, nel caso in cui le suddette condizioni non sono rispettate o non possono essere assicurate;
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza interpersonale di almeno un metro;
- è consentita la ristorazione con servizio a domicilio e con asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, fermo restando l'obbligo di evitare ogni forma di assembramento, di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza del pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolto in ogni luogo, sia pubblico che privato, quali festività pubbliche e private, anche nelle abitazioni private;
- sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle indicate nell'allegato 2 al citato DPCM 26 aprile 2020;
- sono sospese, attivate e restano aperte tutte le altre attività indicate dal citato DPCM 26 aprile 2020 e suoi allegati, non espressamente richiamate nella presente ordinanza, nonché restano applicabili tutte le disposizioni contenute in detto DPCM 26 aprile 2020, anch'esse non espressamente richiamate nella presente ordinanza;
- la presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni disposizione contenuta nelle citate Ordinanze sindacali n. 3 dell'11 marzo 2020, n.4 del 16 marzo 2020 e n. 5 del 3 aprile 2020, in tutte le parti in cui risultano modificate dalla presente ordinanza.

**Le disposizioni della presente ordinanza decorrono dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020**

**INFORMA**

- che le forze dell'ordine, presenti sul territorio, sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;
- che l'inottemperanza alla presente ordinanza è punita ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.L. n. 19/2020 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00.

### **DISPONE INFINE**

**La pubblicazione** della presente ordinanza all'albo pretorio online dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Quadri;

**Dì trasmettere** il presente provvedimento.

- Al Prefetto della Provincia di Chieti;
- Al Presidente della Giunta Regionale.
- Alla Questura di Chieti
- Al Comando dei Carabinieri di Quadri.
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale, 03 Maggio 2020

Il Sindaco  
F.to Silvio Di Pietro